



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proponente: MONTALTI MATTEO

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 99 del 05/12/2024

OGGETTO:	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e s.m.i. che stabilisce che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, con particolare attenzione alle esigenze di semplificazione e di chiarezza degli adempimenti dei Contribuenti, stabilendo altresì che per quanto non disciplinato si applicano comunque le disposizioni di legge vigenti;
- il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), conferendo ai comuni la potestà di disporre, attraverso regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale medesima;
- a norma dell'art. 1 comma 3-bis del sopracitato D.Lgs. n. 360/1998, con il medesimo regolamento, i comuni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- la Legge n. 296/2006 prevede, in tema di addizionale comunale all'IRPEF, che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;
- a norma dell'art. 1 comma 142 della Legge n. 296/2006 l'aliquota dell'addizionale IRPEF può essere stabilita nella misura massima di 0,8 punti percentuali;
- a norma delle disposizioni di cui alla Legge n. 148/2011 i Comuni possono stabilire aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli fissati dalla legge statale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16.02.2007 con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ed, in particolare, l'art. 2 “Aliquota” che stabiliva l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,3 punti percentuali;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.05.2015, rettificata con deliberazione di Consiglio Comunale 54 del 28.07.2015, con la quale veniva modificato l'art. 2 del sopra citato regolamento rideterminando, nel rispetto del criterio di progressività, il sistema di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, stabilendo diverse aliquote, differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, come di seguito illustrato:

- 0,55% fino a 15.000 euro;
- 0,60 % oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- 0,70% oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro;
- 0,79% oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro;
- 0,80% oltre 75.000 euro;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05.05.2022 con la quale in attuazione dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha rimodulato gli scaglioni di reddito imponibile previsti dall'IRPEF in quattro scaglioni, nonché in attuazione del comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 17.02.2022, veniva nuovamente modificato l'art. 2 del sopra citato regolamento rideterminando il sistema di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF nel seguente modo:

- rimodulazione delle diverse aliquote secondo quattro scaglioni di reddito come di seguito

illustrato:

- 0,70% fino a 15.000 euro;
- 0,75 % oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- 0,78% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 0,80% oltre 50.000 euro;
- istituzione di una soglia di esenzione per redditi fino a 8.500 euro;

Atteso che l'applicazione delle attuali aliquote non produce un gettito in grado di mantenere l'equilibrio del bilancio comunale negli anni 2025 e seguenti e pertanto, si rende necessario, al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese correnti a carattere ricorrente e garantire così l'erogazione dei servizi comunali, intervenire con una nuova modulazione dell'addizionale comunale IRPEF,

Ritenuto, sulla base delle stime operate dal Servizio Tributi tramite l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del Federalismo Fiscale, di poter soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente modificando l'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e prevedendo per l'anno 2025:

- l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con un'unica aliquota nella misura di 0,8 punti percentuali senza applicazione degli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- la previsione di una fascia di esenzione per contribuenti che abbiano un reddito non superiore a 9.000 euro;

Dato atto che il D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, ha disposto (art. 1, comma 11) che la soglia di esenzione all'addizionale IRPEF, qualora fissata dal Comune, debba essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa sia applicata al reddito complessivo e non debba pertanto intendersi come una franchigia;

Visto lo schema del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (**Allegato A**), che recepisce le modifiche sopra esplicitate;

Richiamati:

- l'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 a mente del quale “... *A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce ...*”;
- l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, a mente del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “...*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la*

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 a mente del quale “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. ...”;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali ...”;

Richiamato l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Ritenuto di approvare le suddette modifiche contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 in modo da poterne dare applicazione con decorrenza 1° gennaio 2025;

Ravvisata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che il maggior gettito derivante dalle sopra citate modifiche all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF viene recepito nel Bilancio di Previsione 2025-2027, in corso di approvazione nella medesima seduta di Consiglio Comunale della presente deliberazione;

Dato atto che è stata altresì convocata la “1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive” con lettera prot. n. 18768 del 03.12.2024, in data 09.12.2024;

Visti:

- il parere favorevole n. 18/2024 espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento delle Entrate Comunali;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il verbale della discussione in aula e le dichiarazioni di voto verranno allegate alla deliberazione di approvazione dei verbali della presente seduta;

Con votazione, resa in forma palese, dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. ();

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati:

1. di modificare l'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo, con effetto dal 1° gennaio 2025, un'aliquota unica dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali e introducendo, nel contempo, una

soglia di esenzione fino ad € 9.000, come previsto dall'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998;

2. di dare atto che, a norma dell'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, la soglia di esenzione all'addizionale IRPEF, qualora fissata dal Comune, debba essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa sia applicata al reddito complessivo e non debba pertanto intendersi come una franchigia;
3. di dare atto che il testo del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che recepisce le modifiche sopra esplicitate, è quello allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (**Allegato A**);
4. di dare atto che il maggior gettito derivante dalle sopra citate modifiche all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF viene recepito nel Bilancio di Previsione 2025-2027, in corso di approvazione nella medesima seduta di Consiglio Comunale della presente deliberazione;
5. di provvedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, e dell'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011, alla trasmissione per via telematica della presente deliberazione, nei modi e nei tempi di legge, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) al fine della sua pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata palese votazione dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. (), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di provvedere quanto prima.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 16/12/2024

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
MONTALTI MATTEO



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Matteo Montalti

Russi, 16/12/2024